

45963-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

DOMENICO FIORDALISI

- Presidente -

Sent. n. sez. 777/2022

TERESA LIUNI

- Relatore -

UP - 20/05/2022

PALMA TALERICO

R.G.N. 43105/2021

GIORGIO POSCIA

ALESSANDRO CENTONZE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

udito il Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena. Rigetto nel resto.

E' presente l'avvocata RAFFAELLA FLORE del foro di ROMA, in [REDACTED]
[REDACTED] a quale conclude per l'accoglimento dei motivi del ricorso.

45963-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

DOMENICO FIORDALISI
TERESA LIUNI
PALMA TALERICO
GIORGIO POSCIA
ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 777/2022
UP - 20/05/2022
R.G.N. 43105/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

udito il Procuratore generale, GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena. Rigetto nel resto.

E' presente l'avvocata RAFFAELLA FLORE del foro di ROMA, in [REDACTED]
[REDACTED] quale conclude per l'accoglimento dei motivi del ricorso.

E' presente l'avvocata GIUSEPPINA MASSAIU del foro di ROMA, in difesa di
[REDACTED]
[REDACTED] la quale conclude chiedendo l'accoglimento
dei motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/5/2021 la Corte di Assise di appello di Roma ha riformato *quoad poenam* la sentenza del 13/3/2019 della Corte di Assise di primo grado che aveva condannato H. [REDACTED] per i capi M, N, O, P, Q, A. [REDACTED] per i capi H e I, ABRAHA [REDACTED] per il capo K e K. [REDACTED] per il capo I, riqualficate dette imputazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 286 del 1998, escluse tutte le aggravanti contestate - eccettuata, per [REDACTED] in relazione al capo P, quella prevista dall'art. 12, comma 3 lett. a) cit. decreto, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche - e, concesse a tutti gli imputati dette attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., aveva determinato la pena per [REDACTED] in anni quattro di reclusione ed Euro 125.000 di multa; per A. [REDACTED] in anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 12.000 di multa; per A. [REDACTED] in anni due di reclusione ed Euro 20.000 di multa; per [REDACTED] in anni due di reclusione ed Euro 10.000 di multa.

Con la sentenza oggi in esame, le pene sono state ridotte per A. [REDACTED] ad anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 11.000 di multa; per [REDACTED] ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 109.000 di multa; con conferma nel resto e condanna dei residui imputati [REDACTED] ed [REDACTED] al pagamento delle spese del grado.

1.1. La vicenda per cui è processo derivava da una più ampia indagine, che aveva preso le mosse da una contestazione associativa che ipotizzava una vastissima rete transnazionale, imperniata sulla figura del capo e promotore [REDACTED], operante in territorio libico, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fini di profitto, articolata in cellule operative che curavano la tratta dei migranti attraverso il deserto fino al raggiungimento delle coste libiche (tratta del deserto), quindi provvedevano al trasferimento dei migranti in barconi fatiscenti fino alle coste italiane (tratta del mare), infine curavano il raggiungimento delle destinazioni finali indicate dai migranti, principalmente verso il nord Europa (tratta europea).

Caduta la contestazione associativa, ritenuta non adeguatamente provata, il presente processo si è focalizzato sulla cellula operante in Roma, i cui partecipanti, odierni imputati - raggiunti nelle indagini da ordinanze cautelari, ma attualmente in condizione di libertà - sono stati condannati per i singoli episodi di cui alle citate imputazioni, come riqualficate dai giudici di cognizione.



1.2. Nell'impugnata sentenza, la Corte di secondo grado ha preliminarmente respinto le eccezioni procedurali avanzate dalla difesa del [redacted] riguardanti l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto disposte per il reato associativo per il quale non vi è stata condanna, ma utilizzate come prova dei reati accertati; nonché l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione sub I.

Quanto alle censure di merito, in termini generali si è rimarcato che la modifica legislativa del 2002 (Legge n. 189 del 2002) ha ampliato la sfera di operatività della fattispecie criminosa ex art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 286 del 1998, configurandola come un reato di pericolo o a consumazione anticipata, attribuendo rilievo agli "atti diretti" a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato o a procurare l'ingresso illegale in altro Stato, anche se si tratta di persona già irregolarmente presente sul territorio italiano, senza alcun rilievo per l'effettività, la durata o le finalità dell'entrata o del transito, né della destinazione finale dello straniero in transito.

1.3. L'impugnata sentenza ha poi esaminato distintamente le posizioni degli appellanti, con riguardo alle doglianze di merito.

1.3.1. Per [redacted] condannato per il capo K in relazione al favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di due cittadine eritree minorenni, preso atto che l'appellante non ha contestato le condotte materiali, bensì la qualificazione giuridica delle stesse, ne ha comunque ricapitolato i tratti salienti, consistenti nel fatto che il 5/9/2015 detto imputato era stato colto a Marsala mentre stava imbarcando le due ragazze sul pullman di linea Marsala/Roma e nell'occasione era dotato di un telefono con cui comunicava con tale [redacted] il quale attendeva a Roma le due immigrate. Inoltre, in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare, [redacted] veniva trovato in possesso del cellulare contenente la scheda telefonica dell'utenza 351/2312753, sulla quale erano state intercettate le conversazioni più rilevanti dell'indagine.

La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 286 del 1998 - a tenore del quale non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato - rilevando che le ragazze non correano alcun pericolo, essendo già state regolarmente ospitate in un centro di accoglienza italiano, sotto il controllo delle autorità italiane.

È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 31 della Convenzione sullo status di rifugiato, che regola la condizione di chi - pur soggiornante irregolarmente nel territorio dello Stato - si sia presentato senza indugio alle autorità ed abbia giustificato validamente l'ingresso ed il soggiorno irregolari, rilevandosi che